

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## CVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 5 APRILE 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>	
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252);	
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604);	
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801);	
GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (116);	
PASTORE ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari (1854) . . . . .	1149
PRESIDENTE. . . . .	1149, 1151, 1153, 1154
SCALIA . . . . .	1151
SCARPA . . . . .	1151, 1154
CACCIATORE. . . . .	1151
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1151, 1153
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1151, 1154
CREMASCHI . . . . .	1152
ZANIBELLI . . . . .	1152
BONOMI . . . . .	1152
DE MARZI FERNANDO . . . . .	1153
DI MAURO . . . . .	1153, 1154
TOGNONI . . . . .	1153

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (604); dei deputati Longo ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria (1163); dei deputati Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati.

BONOMI ed altri: « Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti »;

DI VITTORIO ed altri: « Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti fami-

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

liari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti »;

LONGO ed altri: « Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti »;

GUI e ZACCAGNINI. « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria »;

PASTORE ed altri « Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 13 marzo scorso, chiusa la discussione generale sul testo concordato predisposto dal Comitato ristretto, rimase stabilito di rinviare l'esame degli articoli in attesa che la Commissione Finanze e tesoro facesse pervenire il parere sul predetto testo.

Il parere favorevole della IV Commissione è giunto, con la seguente motivazione:

« La IV Commissione (Finanze e tesoro), esaminato, per il parere a codesta Commissione, il testo unificato delle proposte di legge nn. 252, 604, 801, 1163 e 1854 concernenti la estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ha deliberato di esprimere parere favorevole, a condizione che all'articolo 6 siano sostituiti i comma successivi al primo con i seguenti

« Il contributo di cui al precedente comma è dovuto a partire dal 1° gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i biaccianti agricoli, con una riduzione del 43,75 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione del Fondo adeguamento pensioni, dalla elevazione del limite di età e dalla non prevista reversibilità delle pensioni ».

« Lo Stato concorre all'onere della gestione con uno stanziamento:

di lire 4.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;

di lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59,

di lire 12.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60;

di lire 14.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61;

di lire 16.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62,

di lire 18.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63;

di lire 20.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64;

di lire 22.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1964-65;

di lire 24.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1965-66;

di lire 26.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1966-67 ».

« Per gli esercizi successivi al 1966-67 la misura del concorso dello Stato sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale ».

« Il contributo dello Stato previsto nei precedenti comma è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

Si propone anche che sia aggiunto, dopo l'articolo 13, il seguente articolo:

« Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei famigliari che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo ».

A tale articolo, l'onorevole Scalia ha proposto di inserire, avanti il primo comma, il seguente:

« È istituita la gestione speciale per il lavoro autonomo nell'ambito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Ritengo che tale emendamento, anziché all'articolo 1, potrebbe essere collocato, più op-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

portunamente, in uno degli articoli successivi.

SCALIA. Non faccio una questione di collocamento. Con l'emendamento proposto ho soltanto inteso risolvere una questione sembratami pregiudiziale. E poiché l'articolo 1 sancisce l'obbligo della assicurazione, ho ritenuto opportuno inserire in esso l'istituzione della gestione speciale. Non sto pertanto a chiarire se sia più o meno opportuno collocare l'emendamento prima, ad esempio, dell'articolo 6. L'interessante, ripeto, è la soluzione, in via pregiudiziale, della questione.

PRESIDENTE. Ritengo che, seguendo un punto di vista logico, noi dovremmo discutere prima gli articoli dall'1 al 5 che stabiliscono chi sono gli aventi diritto alla assicurazione, rimandando a dopo la decisione sulla questione della gestione, se inserire, cioè, i nuovi assicurati nel sistema generale della legge n. 218, oppure se creare una gestione autonoma nell'ambito dell'I.N.P.S.

SCALIA. Mi permetto osservare che già nell'articolo 4 si delinea il meccanismo della nuova assicurazione obbligatoria; in esso, infatti, è stabilito che per l'assicurazione degli uomini, delle donne e dei ragazzi, cui si riferisce la legge che si vuole varare, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3 allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

SCARPA. A me non sembra che, istituendo una gestione speciale, si debba necessariamente uscire dall'ambito della legge 4 aprile 1952. Noi potremmo stabilire che l'assicurazione in oggetto è fondata sulle norme della predetta legge e decidere nello stesso tempo che la gestione di tale nuova assicurazione deve essere speciale ed autonoma pur rimanendo nell'ambito dell'I.N.P.S. Ciò potrebbe benissimo essere inserito nell'articolo 6.

CACCIATORE. Mi permetto di fare osservare che sarebbe ora di abbandonare il sistema delle gestioni speciali. La mutualità generale ne scapita comunque e le categorie più povere vengono ad essere sempre danneggiate.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Si è già entrati nel merito dell'emendamento. La questione della gestione è senz'altro da discutere, ma ora dobbiamo decidere se si deve affrontarla subito o se è meglio rinviarla in sede di esame dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Effettivamente, l'emendamento può essere proposto all'articolo 6. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che l'emendamento Scalia rimane accantonato.

(Così rimane stabilito).

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A me sembra che la specificazione: « che abitualmente si dedicano alla normale coltivazione dei fondi o all'allevamento o al governo del bestiame », inserita nel primo comma dell'articolo 1, debba seguire immediatamente le categorie alle quali si riferisce, cioè i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni. Conseguentemente, le parole: « nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari » dovrebbero essere spostate alla fine del comma.

PRESIDENTE. L'osservazione è giusta. Pongo in votazione la modifica proposta dal rappresentante del Governo al primo comma dell'articolo 1.

(È approvata).

L'articolo 1, con la posposizione di parole approvata risulta così formulato.

« L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2:

« Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

A tale articolo l'onorevole Cremaschi ha proposto di aggiungere, dopo le parole: « gli enfiteuti e gli usufruttuari », le seguenti: « i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati ».

CREMASCHI. Mi permetto di rammentare che nel corso della discussione generale io sollevai la questione dei pastori e sostenni che anche essi avrebbero dovuto fruire dell'assicurazione obbligatoria per le pensioni, in armonia con la legge sull'assistenza di malattia ai coltivatori diretti estesa appunto anche ai pastori. Il relatore si dichiarò, allora, d'accordo.

ZANIBELLI. Nel corso della discussione generale io sostenni la opportunità che il diritto all'assicurazione per invalidità e vecchiaia fosse riconosciuto solo nel caso in cui la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non fosse inferiore alla metà di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, anziché non inferiore ad un terzo come è proposto dall'articolo 2 del testo in esame. Poiché sono d'avviso che il progetto, nel suo complesso, valga a creare delle posizioni di innegabile beneficio, insisto nell'affermare che detto beneficio debba essere esteso a coloro che sono veramente in condizione di far svolgere la maggior parte di lavoro nell'ambito della famiglia, e non venga, invece, disperso fra coloro che, avendo solo un terzo di mano d'opera familiare, possono disporre, nel complesso, di mano d'opera salariata.

Per quanto riguarda, poi, l'attribuzione delle giornate lavorative, vorrei che rimanesse ben chiaro che ci si riferisce a unità uomo e che le unità femminili debbano essere commisurate in percentuali riferentisi alla misura delle 280 giornate. Questo è un punto importante. Il lavoro della donna e quello del ragazzo, infatti, sono stati sempre commisurati nella misura del 60 per cento; pertanto, se non specificiamo che si tratta di giornate uomo, veniamo a spostare i termini per la valutazione della forza lavorativa del nucleo familiare. Ad esempio: se ad una famiglia di coltivatore diretto, composta da un uomo, una donna e un ragazzo, viene attribuita per ciascuna unità la frequenza annua di 280 giornate lavorative, si viene ad avere un totale di 280 per tre. Se invece, ferme restando le 280 giornate per l'uomo, si attribuisce solo il 60 per cento alla donna ed al ragazzo la situazione cambia nettamente.

BONOMI. Nella mia proposta di legge era prevista l'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai nuclei familiari la cui

forza lavorativa non fosse inferiore al cinquanta per cento di quella occorrente per le normali necessità dell'azienda agricola. Ma, in sede di Comitato ristretto, siamo giunti nella determinazione di allargare il concetto in modo da inserire nel regime assicurativo sia i prestatori d'opera con reddito modesto sia quelli con reddito meno modesto, in considerazione anche del maggiore gettito che ne sarebbe derivato al fondo pensioni.

SCARPA. È esatto che con l'inclusione dei coltivatori diretti medi si dà al fondo pensioni un gettito importante ed utile per il complesso degli assicurati, ma non è giusto che lo sgravio del contributo venga stabilito in misura uguale per tutti. Sono quindi del parere che convenga fissare il limite di un terzo di mano d'opera purché non sia totale l'ammissione a fruire della riduzione del 43,75 per cento del contributo di cui si parla nel comma sostitutivo proposto all'articolo 6 dalla Commissione Finanze e tesoro. Tale decurtazione dovrebbe essere stabilita soltanto per quei coltivatori diretti che impiegano, per la coltivazione del proprio fondo, il 50 per cento della forza lavorativa del nucleo familiare. Riterrei, pertanto, che l'emendamento Zanibelli, anziché all'articolo 2, venisse proposto all'articolo 6 e si riferisse semplicemente allo sgravio dei contributi.

ZANIBELLI. A mio parere, tenendo conto della economia generale del progetto di legge in esame, sono d'avviso che si debba cercare di identificare al massimo la figura del coltivatore diretto con colui che ha un reddito derivante in gran parte dal proprio effettivo lavoro. Altrimenti, si viene a porre sullo stesso piano, agli effetti dell'assicurazione, sia il coltivatore diretto che ha alle sue dipendenze un numero notevole di lavoratori salariati, sia quello che impiega in massima parte componenti del nucleo familiare. E siccome si va ad istituire un fondo pensioni che determinerà nel suo complesso delle condizioni di beneficio, per mantenere le quali tutta la collettività dovrà intervenire, io non trovo giusto che un coltivatore diretto, con tre o quattro o anche più salariati alle proprie dipendenze, riscuota cinquemila lire di pensione come il bracciante. La decisione, infatti, che i versamenti al Fondo pensioni debbano avvenire in base al numero delle giornate impiegate per la lavorazione del fondo, numero che deve essere aggiudicato fra tutti gli assicurati, comporta una estensione notevole del beneficio dell'assicurazione a danno del principio, che dovrebbe ispirarci, di avere pochi assicurati con larghe disponibilità. Noi dobbiamo so-

prattutto preoccuparci delle sperequazioni notevoli che si potrebbero determinare.

DE MARZI. Il concetto del terzo di mano d'opera familiare, dal punto di vista teorico può essere anche giusto. Nella pratica può dar luogo, però, a degli inconvenienti per gli stessi spostamenti a ritmo continuo che avvengono in seno ad una famiglia, spostamenti che la stessa previdenza sociale non potrà essere mai in condizioni di seguire. Non vedo quindi la ragione di stabilire dei limiti.

DI MAURO. Io penso che il beneficio dell'assicurazione debba essere esteso anche ai contadini agiati. Per quanto concerne il contributo dello Stato, se esso deve essere inteso anche a beneficio di costoro o se invece deve essere solo a favore dei più poveri, si potrebbe determinare una certa discriminazione negli articoli successivi.

CREMASCHI. Vorrei sapere se agli effetti della attribuzione delle giornate lavorative, le 280 giornate previste dall'articolo in esame debbano essere accertate come effettivamente necessarie per la conduzione del fondo. Penso che una precisazione al riguardo sarebbe assai opportuna, perché altrimenti il computo potrebbe variare da provincia a provincia in quanto esistono delle tabelle che differenziano in maniera diversa la giornata uomo dalla giornata donna e dalla giornata ragazzo.

TOGNONI. Anch'io sono del parere che convenga immettere nel sistema assicurativo anche i coltivatori agiati. Tuttavia, penso che la questione più importante sia quella della ripartizione dei contributi dello Stato. Essa deve essere risolta in modo da evitare che l'ingiustizia di porre sullo stesso piano sia il proprietario che il bracciante alle sue dipendenze si aggravi con la ripartizione in misura addirittura eguale del contributo dello Stato. A tale proposito presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavoro, nell'approvare l'articolo 2 del testo concordato della proposta di legge per la pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, approva che siano inclusi nel fondo assistenza anche i coltivatori diretti che dispongono soltanto di un terzo della manodopera necessaria alla coltivazione del fondo; impegna, però, a far in modo che possano usufruire del contributo dello Stato soltanto i coltivatori diretti che abbiano il 50 per cento della manodopera necessaria ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è improponibile perché tende ad impegnare la Commissione sulla formulazione degli articoli successivi. Ove l'onorevole Tognoni lo ritenga, può trasformare l'ordine del giorno in

emendamento e proporlo al momento opportuno.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Pur rendendomi conto delle obiezioni dell'onorevole Zambelli e della sua preoccupazione per le eventuali sperequazioni, io sarei d'avviso di non modificare la dizione proposta in considerazione degli spostamenti che la forza lavorativa del nucleo familiare può subire. Trovo giusta la obiezione dell'onorevole Cremaschi per quanto riguarda l'attribuzione delle giornate lavorative e propongo di sostituire le parole « di 280 giornate lavorative » con le parole: « di 280 giornate uomo ». Mi dichiaro inoltre favorevole all'emendamento Cremaschi.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Occorre tener presente che il limite di un terzo o della metà, costituisce un elemento di valutazione mobile, dato che il carico dell'azienda può variare a seconda delle vicissitudini familiari. Ora, la mobilità di variazione del carico di mano d'opera non sempre si riferisce a posizioni vantaggiose di proprietari con molti ettari di terra; spesso, anzi, si verifica su fondi molto ristretti e per famiglie povere. Pertanto, se si fissa il limite del 50 per cento anziché quello di un terzo, si corre il rischio di danneggiare anche i coltivatori che non godendo di una posizione di favore, sono effettivamente indigenti. Ciò, anche prescindendo dalla impossibilità di seguire sul terreno amministrativo le variazioni che si possono verificare nei vari nuclei familiari.

A nome del Governo, dichiaro quindi di essere favorevole al mantenimento del limite proposto nel testo in esame, vale a dire che la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la coltivazione del fondo. Per quanto riguarda la questione della ripartizione del contributo dello Stato, debbo dire che è difficile attuare una discriminazione. E mi permetto di far presente un grave inconveniente che potrebbe eventualmente occorrere nel caso in cui si prevedesse un certo contributo dello Stato per il carico di mano d'opera fino ad un terzo, e un diverso contributo statale per il carico di mano d'opera superiore. Una famiglia, infatti, che superi il terzo di mano d'opera, manderà, con molta facilità, una unità del suo nucleo familiare a lavorare altrove, onde poter fruire del beneficio in misura maggiore. E così, invece di legare il contadino alla terra, si viene a raggiungere un risultato nettamente opposto. Il Governo pertanto è d'avviso, che una volta accettato il criterio del terzo, questo sia mantenuto a tutti gli effetti

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

senza discriminazione dell'intervento dello Stato. Quanto alla modifica proposta dal relatore di attribuire a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate uomo, il Governo è d'accordo, come è d'accordo sull'emendamento Cremaschi.

PRESIDENTE. Riassumendo: all'articolo 2, oltre all'emendamento Cremaschi, sono stati proposti altri due emendamenti.

L'onorevole Zambelli ha proposto di sostituire alle parole « ad un terzo », le altre: « ad 50 per cento ».

Il relatore ha proposto di sostituire la parola « lavorative », con la parola: « uomo ».

Porrò, pertanto, in votazione l'articolo per divisione.

Pongo in votazione la prima parte sino alla parola « usufruttuari ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cremaschi.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo sino alla parole « inferiore a ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Zambelli.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo dalle parole « un terzo » sino alle parole « 280 giornate ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Relatore.

(È approvato).

L'articolo 2, con gli emendamenti introdotti, risulta pertanto così formulato:

« Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del

nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate uomo ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo sento il dovere di precisare che l'assicurazione di cui trattasi riguarda soltanto le pensioni invalidità e vecchiaia; pertanto sono escluse le pensioni ai superstiti. Lo stesso parere della Commissione Finanze e tesoro è subordinato alla non prevista reversibilità delle pensioni. Anche con l'articolo 1 del testo in esame noi abbiamo definito solo il riconoscimento della pensione diretta per invalidità e vecchiaia, escludendo in maniera assoluta la pensione ai superstiti. In caso contrario, noi saremo fuori da ogni possibilità di conteggio.

DI MAURO. Ma l'articolo 1, oltretutto già approvato, prevede l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

SCARPA. Il rappresentante del Governo ha espresso il suo pensiero circa l'interpretazione da dare all'articolo 1, dopo la già avvenuta approvazione del medesimo. È ovvio che se egli avesse manifestato per tempo detta interpretazione, si sarebbe accesa una discussione sull'argomento. Ad ogni modo, per noi la dizione approvata ha il significato che è noto, compreso quindi anche il criterio della reversibilità.

DI MAURO. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di chiedere alla Commissione Finanze e tesoro chiarimenti sulla « riduzione del 43,75 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione del Fondo adeguamento pensioni, dalla elevazione del limite di età e dalla non prevista reversibilità delle pensioni ».

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Di Mauro che chiederò i chiarimenti desiderati.

Poiché mancano solo pochi minuti all'inizio della seduta in Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 10,40.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI